

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 febbraio 2002 - Deliberazione n. 600 - Area Generale di Coordinamento Tutela Ambiente, Disinquinamento, C.I.A., Protezione Civile - **Legge 28/12/1995 n. 549, art. 27. Interventi di bonifica siti inquinati da amianto. Modifiche ed integrazioni alle procedure stabilite con delibere n. 1254 del 10/3/98, n. 7260 del 23/12/00, n. 2721 dell'8/6/01, n. 7250 del 27/12/01.**

*omissis*

PREMESSO

CHE, con L. 28.12.95, n. 549, è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, al fine, tra l'altro, di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia nonché la bonifica di siti inquinati;

CHE, l'art. 3, comma 27 della citata legge stabilisce che il tributo è dovuto alle Regioni, al netto di una quota del 10%, che spetta alle Province;

CHE, in virtù del medesimo comma 27 il 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province, affluisce in un apposito fondo regionale, destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, l'attività di recupero di materia e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei siti inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

CHE, a seguito del sisma del Novembre '80 e successivo, per far fronte all'emergenza abitativa, vennero ubicati nelle aree terremotate interessanti vari Comuni della Regione, prefabbricati, le cui caratteristiche costruttive prevedevano lastre e/o pannelli, con specifica funzione, anche, di coibentazione termica, contenenti amianto;

CHE da parte di Pubbliche Amministrazioni sono pervenute richieste di finanziamento finalizzate alla rimozione delle fonti di rischio rappresentate dalla presenza di rifiuti pericolosi e, in particolare, da amianto presente negli edifici Pubblici e soprattutto nei prefabbricati installati a seguito del sisma del novembre '80;

CHE, pertanto, è stata rilevata la necessità di rimuovere le condizioni di rischio afferenti la presenza di amianto in Strutture Pubbliche e/o in prefabbricati;

CHE la Giunta Regionale, in riferimento alla politica specifica in materia di Tutela dell'Ambiente, sempre più volta alla risoluzione delle problematiche connesse al risanamento ambientale in conformità alle direttive Comunitarie e disposizioni Nazionali, con Delibere n. 7260 del 23.12.00, n. 2721 dell'8.6.91, ha disciplinato le modalità di erogazione dei contributi da assegnare agli Enti per gli interventi di bonifica stabilendo, tra l'altro, che:

- il termine per l'inizio dei lavori è fissato in 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo;

- in caso di ritardo, opportunamente motivato, all'Ente assegnatario può essere concessa una proroga di ulteriori 180 giorni, decorso inutilmente tale termine, il contributo verrà revocato;

CHE da parte di alcuni Enti, destinatari dei contributi ripartiti con Delibera di G.R. n.7260 del 23.12.00, sono pervenute richieste, opportunamente motivate, di proroga dei termini fissati per l'inizio dei lavori;

CHE l'Amministrazione Regionale ha accolto le istanze di cui sopra, concedendo le proroghe richieste come previsto dalla, Delibera di G.R. n. 7260/00, con provvedimento dell'Assessore all'Ecologia pro-tempore;

CHE la Giunta Regionale, con Delibera n. 7250 del 27/12/01, ha concesso finanziamenti per la bonifica di MCA relativi all'anno 2001 agli Enti che ne hanno fatto richiesta così come riportati nell'elenco di riparto (Allegato A), integrando e disciplinando, tra l'altro, le modalità di erogazione dei fondi stabilite con delibere di G.R. n. 7260 del 23.12.00. e n. 2721 dell'8.6.01;

CHE, con la citata delibera n. 7250/019 la Giunta Regionale ha, altresì, approvato l'elenco di interventi di cui all'Allegato B, ai fini della eventuale concessione di finanziamento agli Enti, secondo la graduatoria ivi riportata, in relazione alla disponibilità di fondi che dovesse verificarsi all'esito delle prescrizioni impartite con la delibera medesima;

CONSIDERATO

CHE in taluni casi, gli Enti destinatari dei contributi di cui sopra, già beneficiari di concessione di prima proroga, hanno accumulato ritardi nell'espletamento delle procedure di propria competenza, sottoponendo, all'Amministrazione Regionale, richieste di concessione di una ulteriore proroga per motivi oggettivi, non dipendenti da autonoma determinazione;

CHE, sulla scorta delle motivazioni addotte, laddove ritenute meritevoli di considerazione, l'Assessore al ramo ha ritenuto opportuno proporre all'approvazione della Giunta Regionale la concessione di una seconda proroga dei termini previsti, per l'inizio dei lavori;

CHE la Giunta Regionale, accogliendo le suddette proposte, ha emanato con atti deliberativi la concessione delle ulteriori proroghe richieste;

CHE, allo stato, sono pervenute e pervengono numerose richieste di II° proroga da parte degli Enti beneficiari;

CHE, sulla scorta della casistica analizzata, possono oggettivamente presentarsi impedimenti tali da incidere direttamente sullo svolgimento delle procedure pubbliche per l'affidamento dei lavori oggetto del finanziamento e/o sull'effettivo inizio dei lavori;

RITENUTO, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di bonifica a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, di poter concedere una ulteriore proroga, oltre quella già contemplata con Delibera di G.R. n. 7260/00, agli Enti beneficiari che abbiano avanzato o avvanzeranno richiesta idoneamente motivata;

RITENUTO, tuttavia, che ogni eventuale maggiore spesa conseguente ai ritardi nell'esecuzione dei lavori, non possa e non debba gravare sul finanziamento regionale e che i relativi oneri debbano ricadere, invece, esclusivamente a carico dell'Ente beneficiario;

RITENUTO, a tal fine, di dover modificare e integrare, al riguardo, modalità e termini stabiliti con le Delibere n. 7260 del 23.12.2000, n. 2721 dell'8.6.2001 e n. 7250 del 27.12.01;

RITENUTO di dover semplificare le procedure di concessione delle proroghe di che trattasi, al fine di ottimizzare le risposte operative dell'Amministrazione Regionale in una materia di particolare interesse;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter e dover demandare, al fine di conseguire la necessaria semplificazione delle procedure amministrative, all'Assessore all'Ecologia e Tutela dell'Ambiente, il rilascio di una seconda e definitiva proroga, oltre quella già prevista dalla Delibera di, G.R. n.7260/2000, qualora gli Enti interessati producano formale richiesta motivata da impedimenti sopraggiunti, non scaturiti da autonome determinazioni;

CHE, sulla base delle motivazioni addotte dagli Enti interessati, da esaminare caso per caso, possa essere valutata la possibilità di concessione di una seconda definitiva proroga di 180 giorni, stabilendo, che trascorso inutilmente tale termine, il contributo sarà automaticamente revocato;

CHE, a seguito di valutazione positiva, delle motivazioni addotte, l'eventuale suddetta proroga possa essere direttamente concessa e comunicata all'Ente interessato, con nota dell'Assessore al ramo;

#### CONSIDERATO

CHE, con legge 17.5.1999, n. 144 è stato istituito presso il CIPE il sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP), al quale la Regione Campania ha aderito, ai fini della valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnati e da assegnare;

RITENUTO di dover acquisire, dai Soggetti legali rappresentanti degli Enti destinatari dei contributi che hanno avanzato istanza di proroga, specifica certificazione, resa nei modi di legge, che attesti che le operazioni finanziate non hanno usufruito, non usufruiscono e non usufruiranno di alcuna altra forma di finanziamento pubblico;

RITENUTO, altresì, di dover comunque, subordinare la concessione della proroga di cui alla presente delibera alla presentazione, nel termine di giorni dieci dalla relativa comunicazione all'Ente della certificazione del Soggetto legale rappresentante dello stesso, che attesti che le operazioni finanziate non hanno usufruito, non usufruiscono e non usufruiranno di alcuna altra forma di finanziamento pubblico;

RITENUTO di poter utilizzare le economie derivanti dall'esecuzione degli interventi di bonifica, di MCA finanziati con i fondi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3 comma 27, della Legge n. 549/95, ad oggi ultimati, nonché le somme derivanti dalla revoca dei finanziamenti concessi agli Enti, che non rispettino o non abbiano rispettato termini stabiliti con la seconda e definitiva proroga per l'espletamento delle attività di bonifica dei MCA, per finanziare gli interventi riportati nella graduatoria di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n. 7250 del 27.12.01, secondo l'ordine ivi riportato;

#### VISTO

- la legge 27 marzo 1992 n. 257;
- il D.P.R. 8.8.1994;
- l'art. 3 comma 27 della legge 28.12.1995 n. 549;
- la Legge 127/97 artt. 31 e 32;
- la Legge 11.2.94 n. 109 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 554 del 21.12.99
- la Legge 17.5.1999, n. 144;
- la L.R. 11/8/2001, n. 11;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- riformulare quanto disposto al punto 10 dell'allegato "C" della Delibera di G.R. n. 7260 del 23.12.00 come modificata ed integrata dalla Delibera di G.R. n. 2721 dell'8.6.01, nel modo seguente:

10. Il termine per l'inizio dei lavori viene fissato in 180 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione del contributo. In caso di ritardo, opportunamente motivato, all'Ente assegnatario potrà essere concessa una proroga di 180 giorni.

Qualora l'Ente beneficiario della suddetta proroga produca, entro il termine di scadenza della stessa, formale richiesta di concessione di ulteriore proroga per motivi oggettivi, non dipendenti da autonoma determinazione, potrà essere concessa, allo stesso, ulteriore e definitiva proroga di 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta concessione.

Trascorso inutilmente anche tale ulteriore termine il contributo sarà revocato.

Ogni eventuale maggiore spesa conseguente ai ritardi nell'attuazione dell'intervento, non potrà e non dovrà gravare sul finanziamento regionale ed i relativi oneri saranno, invece, esclusivamente a carico dell'Ente beneficiario.

L'Ente beneficiario dovrà trasmettere, unitamente alla richiesta della I° e II° proroga, idoneo provvedimento dell'organo deliberante ai sensi delle leggi vigenti, attestante che ogni eventuale maggiore spesa derivante dai ritardi nell'esecuzione dei lavori non graverà sul finanziamento regionale e che i relativi oneri saranno esclusivamente a carico dell'Ente medesimo;

La concessione delle suddette proroghe è, comunque, subordinata alla presentazione, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione all'Ente interessato, della certificazione del Soggetto legale rappresentante dello stesso, che attesti che le operazioni finanziate non hanno usufruito, non usufruiscono e non usufruiranno di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Nel caso non venga rispettata la condizione di cui al comma che precede ovvero decorsi inutilmente i dieci giorni ivi stabiliti, il finanziamento verrà automaticamente revocato e reso disponibile all'utilizzo secondo quanto stabilito al comma successivo.

- utilizzare le economie derivanti dall'esecuzione degli interventi di bonifica di MCA, finanziati con i fondi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 549/95, ad oggi ultimati nonché le somme derivanti dalla revoca dei finanziamenti concessi agli Enti, che non rispettino o non abbiano rispettato i termini stabiliti con la seconda e definitiva proroga per l'espletamento delle attività di bonifica dei MCA, per finanziare gli interventi riportati nella graduatoria di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n. 7250 del 27.12.01, secondo l'ordine ivi riportato;

- stabilire che la disciplina di cui al comma precedente va applicata anche agli interventi già finanziati con le procedure di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1254/1999, n. 7260/200.0, n. 2721/2001 e n. 7250/2001;

- di riformulare il punto h) dell'Allegato B di cui al deliberato di G.R. n. 7250 del 27.12.01, come di seguito specificato:

h) certificazione del Soggetto legale rappresentante dell'Ente richiedente il finanziamento regionale che attesti che le operazioni oggetto dell'istanza non hanno usufruito, non usufruiscono e non usufruiranno di alcuna altra, forma di finanziamento pubblico;

- di inviare copia del presente atto al Settore Tutela dell'Ambiente ed al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario  
Di Giacomo

Il Presidente  
Bassolino